

Prot.14/2020  
E-mail

Cagliari, 10 marzo 2020

Alle Farmacie della Sardegna

**Oggetto: D.P.C.M. 9 marzo 2020 - Misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Coronavirus Covid-19.**

Il Governo, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ha emanato il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che estende le nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, (vedi Allegato 1) a tutto il territorio nazionale.

**Le disposizioni del decreto decorrono dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.**


Prima di illustrare le novità introdotte dal provvedimento in oggetto si conferma che **le farmacie, in quanto servizio di pubblica utilità, devono prestare la propria attività a battenti aperti**. La possibilità di lavorare a battenti chiusi dovrà eventualmente essere autorizzata dalle autorità competenti.

Si fa inoltre presente che la Federfarma Sardegna, con note del 24 febbraio 2020 e del 10 marzo 2020, e ripetutamente per le vie brevi, ha chiesto alle Autorità Sanitarie che anche alle farmacie vengano forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) utili a far fronte all'epidemia in corso. Si ricorda, in ogni caso, che l'Allegato 1 al D.P.C.M. 8/3/2020 prevede che la mascherina deve essere usata solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate di Covid-19.


**Si riportano di seguito le principali disposizioni di interesse per la farmacia:**

- devono essere **evitati gli spostamenti** salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In tale contesto risultano evidenti i motivi di comprovata necessità che abilitano i farmacisti e loro dipendenti ad accedere normalmente ai luoghi di lavoro. Si allega il modulo per l'autocertificazione (Allegato 2);

- sono **consentite le attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, comprese le farmacie, a condizione che si garantisca un accesso** ai predetti luoghi con **modalità contingentate** o comunque **idonee a evitare assembramenti di persone**, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e **tali da garantire ai frequentatori** la possibilità di rispettare la **distanza interpersonale di almeno un metro** tra i visitatori, con **sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione** (vedi cartello Allegato 3);



**federfarma  
sardegna**



- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La **chiusura non è disposta per farmacie**, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, **il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**

- per l'eventuale personale che svolge mansioni prevalentemente amministrative, il Titolare/Direttore può ricorrere al lavoro agile (telelavoro), qualora le condizioni organizzative e la struttura della farmacia lo consentano;

- ai **soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre** (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di **rimanere presso il proprio domicilio** e di limitare al massimo i contatti sociali, **contattando il proprio medico curante** (vedi cartello Allegato 3);

- **in caso di contrazione del Covid-19 da parte di un farmacista o altro personale operante in farmacia**, è necessario dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale e all'Autorità sanitaria territorialmente competente (Servizio Farmaceutico della ASSL di propria competenza) al fine di ricevere le istruzioni in merito alle prime misure da adottare, convenendo termini e condizioni delle attività da svolgersi nei confronti dell'utenza, dei locali e del personale della farmacia. A tale ultimo riguardo si rammenta che a norma del D. Lgs. 81/2008, il titolare della farmacia in qualità di datore di lavoro ha la responsabilità della salute e sicurezza dei propri dipendenti e pertanto è tenuto ad adottare le misure volte ad eliminare il rischio o a ridurlo per quanto possibile, eventualmente rendendo disponibili dispositivi di protezione individuale (dpi).

**Sono state inoltre confermate le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 che di seguito si riportano:**

a) **lavarsi spesso le mani**. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, **farmacie** e altri luoghi di aggregazione, **soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;**

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) **evitare abbracci e strette di mano;**

d) **mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;**

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) **pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;**

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Viene inoltre confermata l'esigenza in tutti i locali aperti al pubblico e quindi **in tutte le farmacie, di mettere a disposizione degli addetti e degli utenti, soluzioni disinfettanti per l'igiene**



**delle mani** e la necessità di disinfettare frequentemente le superfici della farmacia in maniera appropriata.

La Federazione ha ritenuto infine opportuno, a integrazione delle disposizioni fornite dalle competenti autorità, suggerire ulteriori precauzioni ritenute necessarie per fronteggiare efficacemente il diffondersi del Covid-19:

- 1) con riferimento alle **prestazioni di servizi in farmacia** quali, a mero titolo esemplificativo, i servizi di telemedicina (ad es. holter pressorio, holter cardiaco, misurazione, pressione, ECG, autospirometria) **si raccomanda a tutto il personale operante l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale** (mascherine, guanti) nell'impossibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro, così come stabilita dalle norme di riferimento;
- 2) con specifico riferimento all'**utilizzo di cabine estetiche**, eventualmente presenti in farmacia, laddove non si voglia considerarne la chiusura all'utenza, si raccomanda di **provvedere ad assicurare la massima pulizia e disinfezione** con appropriati prodotti;
- 3) la Federfarma Nazionale ha comunicato che si sta attivando per reperire sul mercato **idonea copertura assicurativa finalizzata all'erogazione di congrue indennità nei casi di forzata eventuale chiusura della farmacia a causa del corona-virus** che si affiancherebbe alle coperture già previste, in caso di malattia o infortunio, per i titolari di farmacia senza collaboratori laureati che hanno confermato il possesso dei requisiti richiesti tramite relativa procedura e pertanto risultano già tra gli assicurati per il 2020;
- 4) sempre nell'ottica di garantire gli occorrenti parametri di protezione, la Federfarma Nazionale ha trasmesso un esempio **di separatori in plexiglass**, da impiegarsi quali ulteriori diaframmi tra farmacista e utente (Allegato 4).

Cordiali Saluti,

Il Delegato Regione Sardegna  
Federazione Ordini Farmacisti Italiani  
Dott. Roberto Cadeddu

Il Presidente  
Federfarma Sardegna  
Dott. Giorgio Congiu